

TI_GERICHTE 11.2007.145 vom 3. Mai 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-05-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2007.145

FR: TI_GERICHTE 11.2007.145 du 3 mai 2012

IT: TI_GERICHTE 11.2007.145 del 3 maggio 2012

Regeste

Divorzio su richiesta comune Restituzione in intero contro le sentenze

Erwägungen

E. 1

La sentenza del 21 giugno 2010 è stata intimata quello stesso giorno e ricevuta dall'attore il giorno successivo (appello, rubrica "in ordine", pag. 4 in alto). Introdotto il 12 luglio 2010 – entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese) – l'appello di AO 1 è dunque tempestivo.

E. 2

Nel suo appello del 12 luglio 2010 – andato a formare l'incarto 11.2010.88 –, AO 1 chiede di congiungere l'esame della sua impugnazione con l'incarto 11.2007.145 di questa Camera. Le impugnazioni in esame derivano dal medesimo complesso di fatti e vertono sul medesimo oggetto (contributo alimentare in favore della moglie). Si giustifica pertanto di trattarle con una decisione unica (v. anche: art. 320 CPC ticinese).

E. 3

Litigioso in entrambi gli appelli è il contributo alimentare in favore della moglie. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1). La restituzione in intero contro la sentenza di merito formulata da AO 1 nulla muta, poiché a norma dell'art. 350 cpv. 1 CPC ticinese essa non sospendeva l'esecuzione della sentenza. II. Sull'appello di AP 1

E. 4

Con l'appello, AP 1 ha prodotto nuova documentazione. Ora, per l'art. 138 cpv. 1 vCC, nuovi mezzi di prova erano di per sé ammissibili. La questione era di valutarne la rilevanza – o quanto meno la presumibile rilevanza ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 130 II 429 consid. 2.1) – ai fini del giudizio. In concreto, come si vedrà in seguito (consid. 6b), i nuovi documenti non sono di rilievo alcuno ai fini del giudizio. Anche AO 1 produce nuova documentazione allegandola alle proprie osservazioni. Di essa si dirà nel seguito (consid. 6d).

E. 5

Il Pretore ha accertato che il matrimonio tra le parti era stato di lunga durata, sicché ogni coniuge aveva il diritto di conservare, dopo il divorzio, il medesimo tenore di vita avuto durante la comunione domestica. Ciò posto, il giudice ha ritenuto che il tenore di vita di ogni coniuge andasse fissato in fr. 3300.– mensili. Egli, poi, ha accertato entrate del marito per fr. 3240.–, con le quali deve coprire un fabbisogno minimo di fr. 2707.40 mensili

(fr. 1100.– di minimo vitale del diritto esecutivo, fr. 1000.– di spese di alloggio, fr. 367.40 di premio della cassa malati, fr. 240.– di imposte). Per quanto riguarda la moglie, il giudice le ha imputato un reddito ipotetico di fr. 2200.– a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2482.80 (fr. 1100.– di minimo vitale del diritto esecutivo, fr. 900.– di pigione, fr. 370.– di premio della cassa malati, fr. 198.20 di imposte, fr. 6.– di assicurazione responsabilità civile, fr. 6.– di assicurazione economia domestica, fr. 200.– di premio dell'assicurazione sulla vita e fr. 50.– di spese malattia). A titolo di reddito ipotetico, il Pretore ha considerato che la moglie aveva sempre lavorato durante la vita in comune e che il fatto di avere perso il proprio impiego nel 2005 non era dipeso dal matrimonio. Essa – ha soggiunto il giudice – è senz'altro in grado di svolgere mansioni lavorative, segnatamente quale ausiliaria di pulizia presso abitazioni private. Nondimeno, per tenere conto degli spostamenti tra una casa e l'altra, il Pretore ha presunto che AP 1 potesse lavorare per 5 ore il giorno per 22 giorni mensili, con una retribuzione di fr. 20.– l'ora. Onde un reddito mensile netto – stimato dal Pretore – di fr. 2200.– mensili. Non riuscendo a coprire il proprio fabbisogno minimo, il primo giudice ha obbligato il marito a versarle la differenza, di fr. 285.– arrotondati, cui ha poi aggiunto fr. 90.– il mese per colmare lacune previdenziali. In definitiva, il Pretore ha ordinato a AO 1 di versare a AP 1 un importo di fr. 375.– il mese sino al di lei pensionamento e di fr. 285.– al di là di questo, vita natural durante.

E. 6

L'interessata si duole che il Pretore le abbia imputato un reddito ipotetico di fr. 2200.– mensili quale addetta delle pulizie. Essa soggiunge di non essere in grado di svolgere alcuna mansione, siccome cinquantunenne al momento del divorzio, senza formazione alcuna e per problemi di salute. a) I criteri per imputare un reddito ipotetico a un coniuge sono già stati esposti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. G, in particolare b e g). Non giova quindi attardarsi oltre, salvo ricordare che AP 1 è priva di formazione professionale specifica e ha oggi 56 anni (49 al momento in cui è cominciata la causa di divorzio). La stessa, dopo un periodo nel quale si è occupata essenzialmente dell'economia domestica e della prole, ha lavorato come addetta delle pulizie percependo fr. 2800.– il mese durante la convivenza coniugale. Rimasta senza impiego dopo quindici anni di attività presso lo stesso datore di lavoro, essa è poi stata in disoccupazione non riuscendo a trovare alcun impiego. Non si deve però trascurare che l'interessata ha maturato un'esperienza di decenni come addetta delle pulizie, ciò che rende – comunque sia – plausibile la ripresa di un'attività lucrativa a tempo pieno anche alla sua età (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.193 dell'8 febbraio 2010, consid. 6c). b) L'appellante ritiene che i suoi problemi di salute le impediscano la ripresa di un'attività lucrativa. L'accertamento di patologie che comportino un'inabilità lucrativa permanente presuppone, per principio, una perizia specialistica (I CCA, sentenza inc. 11.2007.193 dell'8 febbraio 2010, consid. 10 con richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente possibile formulare con qualche attendibilità una prognosi a medio termine (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC). Nulla agli atti conferma l'affermazione dell'appellante. Si volesse anche trarre qualche conclusione dai referti medici (nuovi documenti) acclusi all'appello (v. sopra consid. 4), dagli stessi non emerge comunque sia che l'interessata sia inabile al lavoro. I problemi di salute interessano principalmente l'ambito ginecologico e infezioni virali non invalidanti. Né, per avventura, nei referti medici si parla di una qualsivoglia incapacità al lavoro. Inoltre, come si vedrà nel merito dell'appello di AO 1 (qui sotto consid. 10), AP 1 partecipa a film e spettacoli a carattere pornografico. Che lo faccia per puro diletto, come lei sostiene, o quale attività lucrativa, come invece pretende il marito, può qui restare indeciso. Dette

partecipazioni indiziano però che la stessa non soffra di patologie invalidanti a fini lavorativi. c) Il Pretore ha ritenuto che la convenuta potesse ottenere fr. 2200.– mensili. Nulla più, poiché "[i]l fatto che alla moglie si possa computare un reddito ipotetico, non significa però che sia in grado di conseguire lo stesso reddito di fr. 2800.– netti mensili che percepiva dal precedente datore di lavoro. Pretendere che ritrovi un'occupazione quale donna delle pulizie a tempo pieno in uno studio privato, con mansioni di governante pure nell'abitazione del suo titolare appare in effetti eccessivo. Per decidere in merito ad un reddito ipotetico, occorre piuttosto valutare quanto sarebbe in grado di guadagnare quale donna delle pulizie presso abitazioni private. Tenuto conto degli spostamenti per giungere alle diverse case o appartamenti, si può presumere che sia in grado di lavorare indicativamente 5 ore al giorno per 22 giorni al mese" (sentenza impugnata, pag. 14, consid. G.g). Tale stima va ammessa, il reddito stimato dal Pretore essendo senza dubbio alla portata della convenuta, ancorché inferiore ai redditi oggi conseguibili da un'addetta alle pulizie (v. da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.129 dell'8 aprile 2011, consid. 5c, fr. 3000.– il mese; cfr. anche la tabella dei salari minimi allegata al Contratto collettivo di lavoro tra _____ e le organizzazioni _____). d) AO 1, nelle proprie osservazioni, ritiene che l'appellante sia attiva nel mondo degli spettacoli pornografici, riuscendo a percepire fr. 7500.– mensili o almeno fr. 70 000.– annui (osservazioni, n. 1 pag. 5). L'interessato invero produce – con il proprio memoriale – alcune stampe di siti internet nei quali compare l'appellante. Tali documenti sono di principio ammissibili (art. 138 cpv. 1 vCC e art. 423 b cpv. 2 CPC ticinese). Tutto però si ignora di quei siti e dell'eventuale compenso percepito dalla moglie. Se non che, essi permettono – come detto – di escludere che l'appellante soffra di patologie, suscettibili di non permetterle di lavorare. Si veda, per questi aspetti, l'esame dell'appello di AO 1 qui di seguito.

E. 7

L'appellante censura il calcolo del proprio fabbisogno operato dal Pretore. A mente della convenuta il Pretore sarebbe incorso in un errore addizionando le poste del suo fabbisogno. Infatti – prosegue l'interessata – la somma di quanto le ha riconosciuto il Pretore è di fr. 2830.20 e non fr. 2482.80, aggiungendo che l'errore figurava già in risposta per un'improvvida impostazione informatica. A ragione. La somma delle poste riconosciute dal Pretore è infatti di fr. 2830.20. Il fabbisogno della moglie andrebbe, di principio, modificato di conseguenza. L'appellante, tuttavia, ritiene "più corretto", dandosi una situazione di ammanco, espungere l'importo relativo alle imposte e adeguare quello inerente alla cassa malati, ipotizzando che entrambi i coniugi beneficino del sussidio cantonale dopo il divorzio. Così essa quantifica il proprio fabbisogno in fr. 2319.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 900.–, cassa malati fr. 57.50, assicurazione responsabilità civile fr. 6.–, assicurazione economia domestica fr. 6.–, premio dell'assicurazione sulla vita fr. 200.– e spese malattia fr. 50.–). Per il marito, essa reputa adeguato – tenuto conto delle correzioni poc' anzi evocate – un fabbisogno di fr. 2157.50. Certo, in situazioni di ristrettezze economiche, le poste relative al carico fiscale vanno stralciate dal fabbisogno minimo dei coniugi (DTF 127 III 70 consid. 2b), ma lo stesso dicasi per quelle relative ad "altre assicurazioni correnti" (DTF 114 II 395 consid. 4c), onde, per la moglie, un fabbisogno minimo di fr. 2107.50. Sebbene tale fabbisogno non si avvicini alla nozione di "debito mantenimento" ai sensi dell'art. 125 cpv. 1 CC (in concreto stabilito dal Pretore in fr. 3300.–), esso è ampiamente coperto dal reddito virtuale dell'appellante affiancato dal contributo di mantenimento stabiliti dal Pretore. E ciò a maggior ragione, ove si consideri la generosa valutazione del reddito ipotetico operata dal Pretore (consid. 6c

ultima frase). Reggendo alle censure d'appello, la sentenza impugnata va perciò confermata.

III. Sull'appello di AO 1

E. 8

CC – la remunerazione conseguita dalla moglie per le sue performances pornografiche. Il giudice ha anche respinto l'ipotesi che si possa ritenere notoria l'entità dei compensi di attori di quel settore. 9. AO 1 contesta questo modo di vedere, sostenendo che si debba prescindere dal fatto che in concreto vi era un appello pendente. Per lui occorre soffermarsi sul quesito di sapere quale sarebbe stata “la sorte della procedura di cui alla sentenza gravata, nel caso in cui la parte qui appellata non avesse proposto appello”, pretendendo che “l'interpretazione data dal Giudice di prime cure, non può essere quella voluta dal legislatore” (memoriale, n. 1). Il fatto è che AP 1 ha inoltrato appello contro la sentenza di divorzio. E in una simile evenienza, tornano applicabili gli art. 138 cpv. 1 vCC e 423 b cpv. 2 CPC ticinese, escludendo l'istituto della restituzione in intero contro le sentenze in quanto rimedio straordinario, la cui proponibilità è sussidiaria ai rimedi ordinari cantonali che – come in concreto – ammettono i nova. A maggior ragione ove si pensi che AO 1 ha indicato di avere scoperto l'attività lavorativa della ex moglie il 18 settembre 2007 (petizione, pag. 2, punto 3). E in quel momento, il termine per proporre osservazioni all'appello di AP 1 non era ancora scaduto. Prova ne è che le osservazioni di AO 1 all'appello della moglie sono del 2 ottobre 2007, nelle quale invero egli già aveva adombrato l'esercizio di prestazioni pornografiche della ex moglie (v. sopra consid. E e 6d). La critica dell'appellante cade dunque nel vuoto.

E. 10

Assodata l'irricevibilità della petizione di restituzione in intero, l'esame dell'appello potrebbe chiudersi qui. Premettendo che anche nel merito la petizione non avrebbe avuto miglior esito, il Pretore si è però addentrato anche nell'esame delle rivendicazioni dell'attore. Tale premessa, doverosa anche in questa sede, lascia comunque spazio ad una disamina delle censure sollevate da AO 1. A mente dell'interessato, il Pretore si sarebbe scostato – “senza precisa motivazione” – da quanto ha affermato il perito nel complemento della perizia e da quanto risulta dai documenti prodotti (appello, pag. 5, n. 2). I due aspetti vanno esaminati singolarmente. a) Per l'appellante le valutazioni del perito – in particolare il n. 6 della perizia e il referto complementare – smentiscono quanto affermato dal Pretore nella sentenza impugnata. Nella quale il primo giudice rileva che “il perito non solo non ha individuato nei siti aree a pagamento, ma ha chiarito che quei siti non sono neppure intestati alla convenuta” (sentenza impugnata, pag. 6 in alto). Le uniche cifre esposte dal perito si riferiscono ai canoni annui versati al provider informatico per l'hosting dei siti internet (v. referto peritale, risposta n. 2). Nulla su eventuali entrate o profitti in favore della convenuta derivanti da quei siti. Il perito ha infatti affermato che “[i] siti oggetto della perizia non contengono offerte esplicite di servizi a pagamento” (perizia, risposta n. 6). Certo – continua l'esperto – “vi sono una serie di siti su cui compare ladymaryg in cui figurano annunci con offerte di servizi di solito non gratuiti” (ibidem), precisando, nelle delucidazioni, che in un annuncio “compaiono le parole «di\$tinti», «genero\$i» e «inte\$a», scritti con il carattere \$ che lascia pensare più che a un errore di digitazione ad un'implicita indicazione di compenso” (delucidazioni, risposta n. 6). La valutazione di quanto sopra non incombe però al perito, ma al giudice. In ogni caso, gli accertamenti del perito non bastano a comprovare eventuali entrate della convenuta per complessivi fr. 70 000.– annui come prospettato dall'appellante, mancando qualsivoglia accertamento sugli introiti percepiti

dall'interessata da quei siti e dalle sue performances . Che le attività della convenuta siano a pagamento può anche darsi secondo il normale andamento delle cose. Se non che delle stesse, comunque sia, tutto si ignora (costi, frequenza ecc.). E spettava al marito provare le sue affermazioni (art. 8 CC). In simili circostanze, nulla più di quanto già inferito dal Pretore può ricavarsi dalla perizia e dai siti internet relativi a AP 1. Nondimeno, per l'appellante le conclusioni del perito sarebbero comprovate dai costi di acquisto e di noleggio dei video pornografici cui l'interessata ha partecipato e di cui vi è una ricevuta agli atti (memoriale, n. 3 pag. 7). Invero agli atti figurano tre film in cui già sull'involucro compare la convenuta (doc. da D a F) e un CD senza copertina nel cui filmato la medesima dovrebbe figurare (doc. G). Dal doc. H si evince che un terzo ha pagato € 42.47 per i DVD, mentre dal doc. I emerge che il noleggio di un film in cui "recita" AP 1 costa € 6.-. Non è dato di sapere se una parte di quelle somme giunga poi agli attori, né il marito lo pretende, né egli – per avventura – la quantifica. Anzi, la convenuta medesima ammette che "chi gira la scena riceve un importo forfettario di 150 euro, comprensivo di tutte le spese e della cessione di ogni e qualsiasi diritto sul filmato, peraltro amatoriale e fatto solo per mero sfizio e appagamento sessuale e personale" (osservazioni del 18 gennaio 2010 all'istanza suppletoria di prove del 4 dicembre 2009, pag. 4 nella cartella verde "istanza 4.12.09 di AO 1 suppletoria di prove + restituzione in intero", nella separazione "allegati" dell'incarto OA.2007.128). Aggiungasi che il di lei compagno – _____ –, che partecipa insieme con la convenuta agli spettacoli, ha dichiarato che per quelli "non riceviamo compenso, al massimo il rimborso delle spese di trasferta ossia il costo del carburante e possiamo consumare gratuitamente le bevande. Per andare a _____ ad esempio ricevo fr. 150./fr. 180.- di trasferta" (verbale d'udienza del 23 aprile 2008, pag. 3 in basso). Che la convenuta abbia girato film pornografici non fa dubbio. Che essa abbia percepito qualcosa potrebbe anche essere. Nondimeno nulla si sa sull'entità di quegli eventuali introiti. Ciò che rende, ancora una volta, l'appello privo di consistenza. b) L'appellante ritiene poi errata l'analisi che il Pretore ha operato sulla base dei documenti prodotti dalla convenuta il 22/23 febbraio 2010. A mente dell'attore quei documenti attestano che la convenuta ha di sicuro ricevuto qualcosa per le sue attività. Il Pretore, sulla base di quei documenti, ha considerato che "la filmografia pornografica non [è] più retributiva, atteso del resto che notoria è la possibilità di accedere gratuitamente a filmati pornografici in rete", concludendo che "i professionisti del porno ricavano indicativamente 50 euro a film" (sentenza impugnata, pag. 6 sotto il centro). L'appellante fa valere, sulla base dell'articolo di giornale di cui al doc. 12, che il mercato pornografico è in crisi dal 2006, mentre la convenuta sarebbe stata attiva sin da prima percependo lauti guadagni. Certo, _____ ha ammesso di avere aperto il sito "l_____ch" il 17 giugno 2004 e "_____net" il 5 dicembre 2005 (deposizione del 23 aprile 2008: verbali, pag. 3). Se non che, nulla agli atti comprova che la moglie abbia svolto attività remunerata, né a quanto ammonti l'eventuale guadagno. AO 1 continua argomentando che siccome un attore guadagnava € 400.- a scena (cfr. doc. 14), la convenuta ha senza dubbio percepito generosi compensi. Quel documento – estratto dal sito internet "_____it" – indizia bensì in favore di perdite nel settore, giacché "adesso" un attore percepisce "50 [euro] per un film". In sintesi, i documenti agli atti, sebbene possano – se del caso – indiziare per prestazioni a pagamento, poco sussidiano l'attore, l'onerosità prospettata da quest'ultimo non trovando alcun riscontro concreto.

E. 11

Per AO 1 alla moglie andrebbe conteggiato un reddito di fr. 7500.- il mese, ma almeno fr. 70 000.- annui, sulla base di € 50.- per ogni scena di un film. Egli si duole anche che il

primo giudice “nessuna parola” ha speso in merito alle dichiarazioni rese dalla convenuta e dal di lei convivente nelle quali hanno dichiarato di non percepire alcun reddito dall’attività pornografica. In realtà il Pretore ha precisato che “si potrebbe pensare che una remunerazione l’abbia ottenuta, ma la circostanza non può essere considerata notoria, o per lo meno non è notoria l’entità dei compensi di attori pornografici” (sentenza impugnata, pag. 6 al centro). Ora, “notori” possono essere quei fatti la cui esistenza è conosciuta in maniera generale dal pubblico (135 III 89 consid. 4.1 con richiamo), oppure quelli desumibili dalla comune esperienza (v. DTF 123 III 243 consid. 3a). Anche ammettendo che la convenuta abbia percepito un compenso, nulla si sa né della sua entità né della frequenza delle di lei attività. Non può certo dirsi che i compensi nell’ambito pornografico italiano siano “notori” a un giudice ticinese, siano essi “per scena” o “per film”, non essendoci pubblicazioni ufficiali al riguardo (v. 135 III 90 consid. 4.1) e non potendo dunque verificare l’entità delle singole “prestazioni”, anche perché le stesse potrebbero variare da un film all’altro. L’appello si rivela una volta ancora infondato. 12. AO 1 pretende che la ex moglie abbia occultato risparmi, che sarebbero da suddividere fra le parti. Egli chiede solo che la casa in Italia gli sia riconosciuta di esclusiva proprietà (appello, n. 6 pag. 10). Se non che, l’immobile è stato esaminato dal Pretore – nella sentenza di divorzio del 16 agosto 2007 – per fissare l’equa indennità a norma dell’art. 124 CC, senza per altro attribuirlo a uno a all’altro coniuge, né figurando nel dispositivo. La domanda di appello esula pertanto gli estremi della restituzione in intero. IV. Sugli oneri processuali e le ripetibili

E. 13

Gli oneri dell’appello presentato da AP 1 seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Identica sorte seguono le spese dell’appello presentato da AO 1, ritenuto che in questo caso non si fa luogo all’assegnazione di ripetibili, l’appello non essendo stato notificato a AP 1 per osservazioni. In entrambe le procedure il pronunciato odierno non influisce sull’esito degli oneri processuali di prima sede. Nell’ambito dell’appello di AP 1 entrambe le parti hanno postulato l’assistenza giudiziaria. La richiesta di AP 1 non può essere accolta, ove si pensi che l’appello non era provvisto di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), come dimostra l’attuale decisione. In merito alla richiesta di assistenza giudiziaria di AO 1, contenuta nelle osservazioni all’appello, occorre premettere che la giurisprudenza di questa Camera si è sempre dimostrata restrittiva nel concedere l’assistenza giudiziaria ai proprietari di immobili, in special modo nel caso di abitazioni secondarie e di vacanza (I CCA, sentenza inc. 11.1999.6, del 12 febbraio 1999, consid. 5). In concreto gli atti fanno stato di un immobile abitativo con annesso magazzino-deposito, posto nel Comune di _____ (_____/I) di cui AO 1 è comproprietario in ragione di 10/18 (i rimanenti 8/18 appartengono all’appellante). Stimato nel 1992 € 38 010.– (pari a ca. fr. 56 000.–, cambio 1.47), l’immobile risultava a quel tempo gravato da un’ipoteca di fr. 39 944.40, sicché AO 1 poteva vantare una sostanza immobiliare netta di ca. fr. 9000.– (doc. 27 e 28 dell’inc. OA2005.116). Non consta che tale bene sia stato alienato, perciò, trattandosi di abitazione secondaria e tenuto conto, da una parte, dell’aumento di valore frattanto intervenuto nel settore immobiliare e, dall’altra parte, degli ammortamenti verosimilmente effettuati, AO 1 non può essere considerato indigente ai sensi dell’art. 3 Lag. La domanda di assistenza giudiziaria va perciò respinta. Per quanto riguarda la richiesta formulata da AO 1 nel proprio appello, la stessa va disattesa, ove si consideri che l’appello mancava sin dall’inizio di possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato intimato a AP 1 per osservazioni. Delle condizioni verosimilmente

difficili in cui versano le parti si tiene conto, in ogni modo, riducendo per quanto possibile la rispettiva tassa di giustizia. V. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 14

Relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello di AP 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.– per ripetibili. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria di AP 1 è respinta. 4. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 nelle osservazioni all'appello è respinta. 5. L'appello di AO 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 6. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili. 7. La richiesta di assistenza giudiziaria di AO 1 è respinta. 8. Notificazione: –; –. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il giudice presidente La segretaria Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.